

Gazzetta ufficiale

L 285

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

62° anno

6 novembre 2019

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione del 28 maggio 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1852 della Commissione del 30 ottobre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Gall del Penedès» (IGP)** 6
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1853 della Commissione del 5 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq** 7

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2019/1854 della Commissione del 29 ottobre 2019 che costituisce l'Infrastruttura europea di ricerca per le tecnologie immaginografiche nelle scienze biologiche e biomediche — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC) [notificata con il numero C(2019) 7612] ⁽¹⁾** 9
- ★ **Decisione Di Esecuzione (UE) 2019/1855 della Commissione del 5 novembre 2019 recante modifica della decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura** 14

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1851 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 14, terzo comma, e l'articolo 24, paragrafo 21, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per consentire agli investitori di esercitare una *due diligence* rigorosa e agevolarli nella valutazione dei rischi sottostanti in conformità degli obiettivi del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni sottostanti di una cartolarizzazione dovrebbero presentare profili di rischio analoghi. È pertanto necessario stabilire criteri uniformi per determinare l'omogeneità di un dato portafoglio di esposizioni sottostanti.
- (2) Un portafoglio di esposizioni sottostanti dovrebbe essere considerato omogeneo solo se contiene esposizioni che rientrano in un'unica tipologia di attività. È pertanto opportuno individuare le diverse tipologie di attività alle quali assegnare le esposizioni. Le pratiche di mercato hanno già individuato tipologie di attività ben consolidate atte a determinare l'omogeneità di un dato portafoglio di esposizioni sottostanti. Tuttavia, per non limitare l'innovazione finanziaria e per non ostacolare le pratiche di mercato esistenti, anche particolari portafogli di esposizioni sottostanti che non corrispondono a una delle tipologie di attività consolidate dovrebbero poter essere considerati, sulla base di metodologie e parametri interni applicati in modo coerente dal cedente o dal promotore, come un'unica tipologia di attività. Vi è inoltre la possibilità che un'esposizione possa essere assegnata a più tipologie di attività. Nonostante ciò, tutte le esposizioni sottostanti di una determinata cartolarizzazione dovrebbero appartenere alla stessa tipologia di attività.
- (3) I parametri di sottoscrizione sono concepiti per misurare e valutare il rischio di credito associato alle esposizioni sottostanti di una cartolarizzazione e sono pertanto un utile indicatore dell'omogeneità di tali esposizioni. Di conseguenza, l'applicazione di parametri di sottoscrizione analoghi dovrebbe essere utilizzata come indicatore del fatto che il portafoglio di esposizioni sottostanti presenta profili di rischio analoghi, mentre l'applicazione di parametri di sottoscrizione non analoghi, anche se tutti di elevata qualità, può determinare esposizioni con profili di rischio sostanzialmente diversi.

⁽¹⁾ GUL 347 del 28.12.2017, pag. 35.

- (4) La gestione delle esposizioni sottostanti, in particolare il controllo, la raccolta e la gestione dei crediti in contante dalle esposizioni sottostanti sul lato dell'attivo della società veicolo per la cartolarizzazione, ha un impatto sostanziale sui flussi di cassa attesi da tali esposizioni sottostanti e pertanto facilita le proiezioni dei flussi di cassa e consente agli investitori di formulare ipotesi statisticamente affidabili in merito alle caratteristiche di pagamento e di inadempienza. Indipendentemente dal fatto che sia effettuata dal cedente, dal cedente e da terzi o da terzi, la gestione del portafoglio di esposizioni sottostanti secondo procedure, sistemi e governance analoghi dovrebbe essere una condizione necessaria per poter considerare il portafoglio di esposizioni sottostanti omogeneo. Le esposizioni sottostanti del portafoglio dovrebbero pertanto essere soggette a procedure di gestione che siano sufficientemente simili da consentire all'investitore di valutare in modo attendibile l'incidenza della gestione a fronte di parametri analoghi.
- (5) Per alcune tipologie di attività gli investitori potrebbero non essere in grado di valutare correttamente i rischi sottostanti del portafoglio di esposizioni sottostanti basandosi unicamente su parametri di sottoscrizione e di gestione analoghi. Pertanto, ad alcune tipologie di attività è opportuno applicare determinati fattori per garantire una valutazione accurata dell'omogeneità. Il cedente o il promotore dovrebbe pertanto applicare caso per caso uno o più fattori pertinenti, tenendo conto del tipo di cartolarizzazione (ossia cartolarizzazione non ABCP o ABCP), delle caratteristiche specifiche del portafoglio di esposizioni sottostanti in esame e della capacità degli investitori di valutare i rischi sottostanti del portafoglio sulla base di metodologie e parametri comuni. Le tipologie di attività «linee di credito concesse a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico» e «crediti commerciali» sono tuttavia considerate tipologie di attività sufficientemente omogenee, a condizione che siano applicati anche parametri di sottoscrizione e procedure di gestione analoghi. L'applicazione a tali tipologie di attività di requisiti supplementari sotto forma di fattori di omogeneità comporterebbe concentrazioni eccessive nei portafogli cartolarizzati. È pertanto opportuno che tali tipologie di attività non siano soggette all'applicazione di fattori di omogeneità.
- (6) È opportuno ritenere che una modifica delle caratteristiche delle esposizioni sottostanti che riguardi le condizioni di omogeneità, compresi i fattori di omogeneità, dovuta a motivi che sfuggono al controllo del cedente o del promotore e non causata da un errore commesso dal cedente non incida sull'omogeneità del portafoglio, purché le esposizioni siano altrimenti conformi ai requisiti del presente regolamento al momento della creazione della cartolarizzazione e tale modifica si sia verificata dopo la creazione della cartolarizzazione. Dato che le condizioni per determinare l'omogeneità delle esposizioni sottostanti sono pertinenti sia per le cartolarizzazioni ABCP che per le cartolarizzazioni non ABCP, dovrebbero essere applicate disposizioni uniformi a entrambi i tipi di cartolarizzazione, a prescindere dai singoli fattori di omogeneità che possono essere pertinenti solo per determinate tipologie di attività di cartolarizzazioni ABCP o non ABCP.
- (7) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate in quanto vertono sull'omogeneità per le cartolarizzazioni ABCP e per quelle non ABCP. Per garantire la coerenza fra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali requisiti di avere una visione globale e un accesso unico a dette disposizioni, è opportuno riunire in un unico regolamento le due norme tecniche di regolamentazione sull'omogeneità previste dal regolamento (UE) 2017/2402. Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (8) L'Autorità bancaria europea ha lavorato in stretta collaborazione con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) prima di presentare il progetto di norme tecniche su cui si basa il presente regolamento. L'ABE ha anche svolto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾,

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Omogeneità delle esposizioni sottostanti

Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8, e dell'articolo 24, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni sottostanti sono considerate omogenee se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) corrispondono a una delle seguenti tipologie di attività:
 - i) prestiti su immobili residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili residenziali oppure che sono pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile tra quelli di cui all'articolo 201, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e che soddisfa i requisiti per l'attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dalla parte tre, titolo II, capo 2, del medesimo regolamento;
 - ii) prestiti su immobili non residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili non residenziali, compresi uffici o altri locali per il commercio;
 - iii) linee di credito concesse a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico;
 - iv) linee di credito, compresi prestiti e leasing, concesse a qualsiasi tipo di impresa o società;
 - v) prestiti per veicoli e leasing auto;
 - vi) crediti su carte di credito;
 - vii) crediti commerciali;
 - viii) altre esposizioni sottostanti che, in base a metodologie e parametri interni, sono considerate dal cedente o dal promotore una tipologia di attività distinta;
- b) sono sottoscritte in conformità di parametri che applicano metodi analoghi per la valutazione del rischio di credito associato;
- c) sono gestite in conformità di procedure analoghe per il controllo, la raccolta e la gestione dei crediti in contante sul lato dell'attivo della società veicolo per la cartolarizzazione;
- d) ad esse si applicano uno o più fattori di omogeneità in conformità dell'articolo 2.

Ai fini della lettera a), quando un'esposizione sottostante corrisponde a più di una tipologia di attività, per tale cartolarizzazione l'esposizione è assegnata ad un'unica tipologia di attività.

Qualsiasi modifica delle esposizioni sottostanti in un portafoglio che è considerato omogeneo ai sensi del presente regolamento non incide sull'omogeneità se la modifica è dovuta a motivi che sfuggono al controllo del cedente o del promotore.

Articolo 2

Fattori di omogeneità

1. I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all'articolo 1, lettera a), punto i), sono i seguenti:
 - a) il rango dei diritti di garanzia, per cui il portafoglio di esposizioni sottostanti è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie:
 - i) prestiti garantiti da diritti di garanzia di primo rango su immobili residenziali;
 - ii) prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore e da tutti i diritti di rango superiore su immobili residenziali;
 - iii) prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore su immobili residenziali;
 - b) il tipo di immobile residenziale, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie:
 - i) beni che producono reddito;
 - ii) beni che non producono reddito;
 - c) la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni garantite da immobili residenziali situati nella stessa giurisdizione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

2. I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii), sono i seguenti:
 - a) il rango dei diritti di garanzia, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie di esposizioni sottostanti:
 - i) prestiti garantiti da diritti di garanzia di primo rango su immobili non residenziali;
 - ii) prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore e da tutti i diritti di rango superiore su immobili non residenziali;
 - iii) prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore su immobili non residenziali;
 - b) il tipo di immobile non residenziale, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie:
 - i) edifici adibiti a uffici;
 - ii) superfici di vendita;
 - iii) ospedali;
 - iv) magazzini;
 - v) alberghi;
 - vi) immobili industriali;
 - vii) altro tipo specifico di immobile non residenziale;
 - c) la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti garantite da immobili situati nella stessa giurisdizione.
3. I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all'articolo 1, lettera a), punto iv), sono i seguenti:
 - a) il tipo di debitore, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie di debitori:
 - i) microimprese e piccole e medie imprese;
 - ii) altri tipi di imprese e società;
 - b) la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie di esposizioni sottostanti:
 - i) esposizioni garantite da immobili situati nella stessa giurisdizione;
 - ii) esposizioni verso debitori residenti nella stessa giurisdizione.
4. I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all'articolo 1, lettera a), punto v), sono i seguenti:
 - a) il tipo di debitore, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso una soltanto delle seguenti tipologie di debitori:
 - i) persone fisiche;
 - ii) microimprese e piccole e medie imprese;
 - iii) altri tipi di imprese e società;
 - iv) organismi del settore pubblico;
 - v) enti finanziari;
 - b) la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso debitori residenti nella stessa giurisdizione.
5. I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all'articolo 1, lettera a), punto vi), sono i seguenti:
 - a) il tipo di debitore, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso una soltanto delle seguenti tipologie di debitori:
 - i) persone fisiche;
 - ii) microimprese e piccole e medie imprese;
 - iii) altri tipi di imprese e società;
 - iv) organismi del settore pubblico;
 - v) enti finanziari;
 - b) la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso debitori residenti nella stessa giurisdizione.

6. I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all'articolo 1, lettera a), punto viii), sono i seguenti:
- a) tipo di debitore;
 - b) rango dei diritti di garanzia;
 - c) tipo di immobili;
 - d) giurisdizione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1852 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 2019****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Gall del Penedès» (IGP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Gall del Penedès», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/929 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Gall del Penedès» (IGP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2019

Per la Commissione
A nome del president
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/929 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gall del Penedès (IGP)] (GU L 155 del 14.6.2016, pag. 7).

⁽³⁾ GU C 217 del 28.6.2019, pag. 10.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1853 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 2019****che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche e le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.
- (2) Il 30 ottobre 2019 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare due voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2019

Per la Commissione
A nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GUL 169 dell'8.7.2003, pag. 6.

ALLEGATO

Le voci seguenti dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 sono soppresse:

- «183. STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS (alias GENERAL ESTABLISHMENT FOR IRRIGATION PROJECTS). Indirizzi: a) Northgate, Karanteena, P.O. Box 148, Baghdad, Iraq; b) Al-Muadham, near Engineering College, P.O. Box 14186, Baghdad, Iraq.

 - 184. STATE ORGANIZATION FOR LAND RECLAMATION [alias a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR PLANTATION AND DEVELOPMENT OF THE RECLAIMED LANDS; b) GENERAL ESTABLISHMENT FOR EXECUTION OF LAND RECLAMATION CONTRACTS; c) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF CENTRAL AND NORTHERN AREAS; d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF SOUTHERN AREAS]. Indirizzi: a) Amiriya, Abu Gharib, P.O. Box 6161, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 6061, Aamrly 7, Nisan, Iraq; c) P.O. Box 609, Al-Sadoon St., Baghdad, Iraq; d) P.O. Box 27, Wasit Province, Kut, Iraq.»
-

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1854 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2019

che costituisce l'infrastruttura europea di ricerca per le tecnologie immaginografiche nelle scienze biologiche e biomediche — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC)

[notificata con il numero C(2019) 7612]

(I testi in lingua bulgara, ceca, danese, finlandese, francese, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C .../...)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La Bulgaria, la Cechia, la Danimarca, la Francia, Israele, l'Italia, l'Ungheria, i Paesi Bassi, la Norvegia, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia, il Regno Unito e il Laboratorio europeo di biologia molecolare hanno presentato alla Commissione la domanda di costituzione del Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca per le tecnologie immaginografiche nelle scienze biologiche e biomediche (Euro-BioImaging ERIC) («il Consorzio»). Il Belgio ha reso nota la sua decisione di partecipare a Euro-BioImaging ERIC in un primo tempo in qualità di osservatore. I paesi richiedenti hanno scelto l'Italia come Stato membro ospitante di Euro-BioImaging ERIC.
- (2) Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 ⁽²⁾.
- (3) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, e fatta salva la decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo ⁽³⁾, il 1° novembre 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo.
- (4) Successivamente al suo recesso dall'Unione, e fatte salve le eventuali disposizioni dell'accordo di recesso, il Regno Unito sarà considerato un paese terzo ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 723/2009.
- (5) La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa i requisiti di tale regolamento.

⁽¹⁾ GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È costituita l'Infrastruttura europea di ricerca per le tecnologie immaginografiche nelle scienze biologiche e biomediche — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC)
2. Gli elementi essenziali dello statuto di Euro-BioImaging ERIC figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Cechia, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, lo Stato di Israele, la Repubblica italiana, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Laboratorio europeo di biologia molecolare sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2019

Per la Commissione
Carlos MOEDAS
Membro della Commissione

ALLEGATO

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI EURO-BIOIMAGING ERIC

I seguenti articoli e i relativi paragrafi enunciano gli elementi essenziali dello statuto di Euro-BioImaging-ERIC, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio.

1. Funzioni e attività (articolo 1 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)

- 1) La funzione principale di Euro-BioImaging ERIC consiste nel costituire e gestire un'infrastruttura di ricerca distribuita in tutta Europa che offra ai ricercatori un accesso aperto alle tecnologie innovative di imagingografia in campo medico e biologico. Euro-BioImaging ERIC intende altresì fornire servizi di dati di immagini e le relative attività di formazione finalizzati ad attività di ricerca d'avanguardia mediante tecnologie imagingografiche.
- 2) Nell'ambito della sua funzione principale, in conformità delle disposizioni del presente statuto e in esecuzione del piano strategico quinquennale di Euro-BioImaging, Euro-BioImaging ERIC assicura in particolare le attività seguenti:
 - a) accesso fisico aperto alle infrastrutture di imagingografia;
 - b) conoscenze specializzate e servizi avanzati per gli utenti delle tecnologie;
 - c) formazione per gli utenti delle tecnologie, il personale delle infrastrutture e gli esperti di tecnologie;
 - d) analisi dei dati e supporto all'archiviazione dei dati delle immagini generate dagli utenti;
 - e) accesso virtuale aperto ai software di analisi delle immagini e ai repertori di dati di immagini di interesse pubblico;
 - f) norme di elevata qualità per l'acquisizione di immagini, la formazione e la gestione dei dati;
 - g) attività di coordinamento e integrazione delle comunità scientifiche di imagingografia a livello europeo;
 - h) qualsiasi altra attività necessaria all'adempimento della sua funzione principale.
- 3) Euro-BioImaging ERIC può svolgere anche altre attività, quali:
 - a) la promozione di Euro-BioImaging ERIC;
 - b) l'attuazione degli sviluppi tecnologici relativi ai servizi;
 - c) attività congiunte di sviluppo nel quadro di un programma di sviluppo coordinato e a lungo termine che preveda la collaborazione tra i Nodi di Euro-BioImaging e gruppi di utenti, compresa l'industria;
 - d) il trasferimento di conoscenze all'industria e ai responsabili politici;
 - e) la promozione delle risorse di Euro-BioImaging ERIC ai fini di istruzione e formazione;
 - f) la collaborazione e l'interazione con le infrastrutture di ricerca in settori connessi e complementari.
- 4) Euro-BioImaging ERIC assolve la sua funzione principale senza scopo di lucro. Euro-BioImaging ERIC può esercitare, direttamente o indirettamente, attività economiche limitate, purché compatibili con la sua funzione principale e con le attività necessarie a svolgere tale funzione e non ne compromettano l'adempimento. Gli eventuali introiti generati da tali attività economiche accessorie sono destinati da Euro-BioImaging ERIC al conseguimento delle sue finalità.

2. Sede legale (articolo 2 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)

- 1) Euro-BioImaging ERIC è un'infrastruttura di ricerca distribuita con sede legale in Finlandia.
- 2) Il Laboratorio europeo di biologia molecolare ospita la sezione specifica della comunità di imagingografia biologica e gestisce i dati delle immagini (Bio-Hub), mentre l'Italia ospita la sezione specifica della comunità di imagingografia medica e gestisce i dati delle immagini (Med-Hub).
- 3) La sede legale, il Bio-Hub e il Med-Hub formano l'Euro-BioImaging Hub.

- 4) Euro-BioImaging ERIC è collegato da accordi sul livello dei servizi ai Nodi di Euro-BioImaging ubicati in o presso un membro di Euro-BioImaging ERIC.

3. Denominazione (articolo 3 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)

Un'infrastruttura europea di ricerca denominata «Infrastruttura europea di ricerca per le tecnologie immaginografiche nelle scienze biologiche e biomediche» è costituita sotto forma di consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) a norma del regolamento (CE) n. 723/2009 con la denominazione di «Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca Euro-BioImaging» o «Euro-BioImaging ERIC».

4. Durata e procedura di scioglimento (articolo 4 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)

- 1) Euro-BioImaging ERIC è costituito a tempo indeterminato, ma può essere sciolto in applicazione della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 3.
- 2) Lo scioglimento di Euro-BioImaging ERIC è deciso dal consiglio di amministrazione di Euro-BioImaging a maggioranza di due terzi.
- 3) Le attività restanti dopo l'estinzione dei debiti di Euro-BioImaging ERIC sono ripartite tra i membri e gli osservatori di Euro-BioImaging ERIC proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi a Euro-BioImaging ERIC, salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione di Euro-BioImaging ERIC.

5. Responsabilità (articolo 5 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)

- 1) Euro-BioImaging ERIC è responsabile dei propri debiti. Euro-BioImaging ERIC non è responsabile delle passività imputabili ai Nodi di Euro-BioImaging.
- 2) La responsabilità finanziaria di ciascun membro per i debiti di Euro-BioImaging ERIC è limitata ai rispettivi contributi.
- 3) Euro-BioImaging ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla sua costituzione o al suo funzionamento.

6. Politica di accesso per gli utenti (articolo 6 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)

- 1) L'effettivo accesso ai servizi di Euro-BioImaging ERIC, compreso l'accesso fisico a tutte le tecnologie di immaginografia, nonché alla formazione e alle conoscenze specializzate connesse, è fornito sulla base del merito scientifico e della fattibilità tecnica del progetto di ricerca proposto dall'utente.
- 2) Il consiglio di amministrazione di Euro-BioImaging ERIC approva le norme di accesso che disciplinano le procedure e i criteri dell'accesso ai servizi di Euro-BioImaging ERIC, tenendo conto dei principi della Carta europea per l'accesso alle infrastrutture di ricerca.
- 3) I dati delle immagini gestiti da Euro-BioImaging ERIC sono, nella misura legalmente consentita, disponibili e accessibili in modo aperto a ricercatori, istituzioni scientifiche e altri portatori di interessi, conformemente ai principi FAIR. L'uso e la raccolta di dati sono soggetti alle pertinenti disposizioni normative sulla riservatezza dei dati.

7. Politica di valutazione scientifica (articolo 7 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)

Le attività di Euro-BioImaging ERIC sono valutate ogni anno dal comitato consultivo scientifico di Euro-BioImaging.

8. Politica di diffusione (articolo 8 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)

- 1) Euro-BioImaging ERIC è un «facilitatore» delle attività di ricerca e incoraggia in maniera generale l'accesso più aperto possibile ai dati della ricerca, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla politica di diffusione di Euro-BioImaging ERIC.
- 2) Euro-BioImaging ERIC chiede ai ricercatori di rendere pubblici i risultati delle loro ricerche e offre la possibilità di mettere disposizione i risultati attraverso Euro-BioImaging ERIC. L'utilizzo dei servizi o delle infrastrutture di Euro-BioImaging ERIC, o di entrambi, deve essere menzionato nelle pubblicazioni.

- 3) Euro-BioImaging ERIC si avvale di diversi canali per raggiungere i destinatari finali, tra cui portali web, newsletter, seminari, partecipazione a conferenze, pubblicazione di articoli su riviste e quotidiani.

9. Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale (articolo 9 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)

- 1) Fatti salvi i termini di eventuali contratti conclusi tra Euro-BioImaging ERIC e gli utenti, i diritti di proprietà intellettuale generati da utenti di Euro-BioImaging ERIC sono di proprietà di questi ultimi.
- 2) Euro-BioImaging ERIC può essere titolare di diritti di proprietà intellettuale interamente o parzialmente creati, ottenuti o sviluppati da Euro-BioImaging ERIC, alle condizioni stabilite nella politica in materia di diritti di proprietà intellettuale di Euro-BioImaging.

10. Politica in materia di occupazione (articolo 10 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)

Le procedure di selezione, assunzione e occupazione del personale dell'ufficio dell'Euro-BioImaging Hub sono trasparenti, non discriminatorie e conformi al principio delle pari opportunità.

11. Politica in materia di appalti (articolo 11 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)

Euro-BioImaging ERIC tratta i candidati e gli offerenti degli appalti in modo imparziale e non discriminatorio. La politica di Euro-BioImaging ERIC in materia di appalti rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Norme dettagliate sulle procedure e i criteri di appalto sono definite nella politica in materia di esecuzione degli appalti.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1855 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 2019****recante modifica della decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali» ⁽²⁾, adottata a norma del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, prevede un piano d'azione inteso, tra l'altro, a rafforzare la cooperazione nei settori dell'istruzione, della gioventù e dello sport, anche mediante azioni volte a proteggere il patrimonio culturale dei Balcani occidentali, a lottare contro il traffico illecito di beni culturali e a promuoverne l'industria culturale e creativa, compresa la cooperazione nelle politiche in materia di cultura e audiovisivi.
- (2) Con la decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione ⁽⁴⁾, l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura («l'Agenzia») è stata incaricata della gestione del programma Europa creativa. Fornire finanziamenti che consentano la partecipazione allo stesso tipo di azioni di quelle dei programmi già gestiti dall'Agenzia costituisce un modo efficace ed efficiente di raggiungere i gruppi destinatari degli strumenti di cooperazione internazionale. Tali azioni continuano a essere finanziate dagli strumenti di cooperazione internazionale, ma le modalità di esecuzione sono le stesse dei programmi gestiti dall'Agenzia.
- (3) L'Agenzia ha dimostrato di gestire i programmi dell'Unione in modo efficace. Nel corso di diversi anni ha acquisito competenze, abilità e capacità nella gestione dei programmi che le sono stati delegati.
- (4) La comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio «Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali» ⁽⁵⁾ ha sottolineato il ruolo dei contatti interpersonali nell'ambito della diplomazia pubblica e culturale dell'UE e ha esplicitamente menzionato i programmi gestiti dall'EACEA.
- (5) L'analisi costi-benefici effettuata in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 ha evidenziato le economie quantitative e i vantaggi qualitativi di una delega all'Agenzia della gestione dei finanziamenti intesi a consentire la partecipazione a tali azioni. Questa delega non ha inoltre alcuna incidenza finanziaria sul bilancio amministrativo dell'Agenzia.

⁽¹⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

⁽²⁾ COM(2018) 65 final.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 231/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che istituisce l'«Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46).

⁽⁵⁾ JOIN/2016/029 Final.

- (6) Le attività che realizza l'Agenzia sono in linea con il suo mandato e la sua missione attuali. Si tratta di proseguire le attività esistenti semplicemente ampliando gli inviti per consentire la partecipazione dei beneficiari degli strumenti di cooperazione internazionale. Una modalità di gestione interna avrebbe invece conseguenze negative, poiché le attività di cui è prevista la delega non sono mai state gestite internamente dalle direzioni generali di riferimento, che non dispongono delle capacità per farlo.
- (7) È pertanto opportuno conferire all'Agenzia la responsabilità per l'esecuzione dei finanziamenti a titolo degli strumenti di cooperazione internazionale per consentire la partecipazione allo stesso tipo di azioni di quelle dei programmi già affidati all'Agenzia e modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/776/UE.
- (8) All'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera e), si precisa che l'Agenzia è responsabile dei «Progetti nel settore dell'istruzione superiore» attuati nell'ambito degli strumenti di cooperazione esterna. Tale testo dovrebbe essere modificato ai fini della coerenza con la capacità dell'Agenzia di gestire la partecipazione degli strumenti di cooperazione internazionale nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport come pure il sostegno ai settori della cultura e degli audiovisivi.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione di esecuzione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2013/776/UE è modificata come segue:

1. Al considerando 10, il trattino:

— «Progetti nel settore dell'istruzione superiore che rientrano nel campo di applicazione degli strumenti di cooperazione esterna [...]»

è sostituito dal seguente:

— «Progetti nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi, della cultura, della cittadinanza e della gioventù che rientrano nell'ambito degli strumenti di cooperazione esterna [...]»;

2. all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) Progetti nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi, della cultura, della cittadinanza e della gioventù nell'ambito dei seguenti strumenti di cooperazione esterna:

— regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (*),

— regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (**),

— regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (***),

— regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (****),

— regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione dell'11° Fondo europeo di sviluppo (*****);

(*) Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

(**) Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

(***) Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

(****) Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 77).

(*****) Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11° Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

ANALISI COSTI-BENEFICI

Analisi quantitativa

Nell'ambito della Quarta valutazione intermedia dell'Agenzia, l'analisi retrospettiva del periodo di valutazione ha mostrato evidenti economie in termini di costi realizzate grazie alla delega all'Agenzia.

Nel periodo 2015-2017 i costi effettivi totali della delega all'agenzia esecutiva ⁽¹⁾ sono stati pari a 146 milioni di EUR. Si tratta di costi nettamente inferiori rispetto a quelli stimati con lo scenario di gestione interna. Nel periodo 2015-2017 le economie effettive derivanti dalla differenza di costi fra lo scenario di gestione da parte dell'agenzia esecutiva e lo scenario di gestione interna sono state pari a 57,1 milioni di EUR (ossia il 28,1 % dei costi stimati in caso di gestione interna). Da un confronto fra le economie inizialmente previste e quelle effettivamente realizzate con la delega di compiti all'EACEA è emerso che le economie effettive nel periodo 2015-2017 sono state superiori del 6,5 % alle stime iniziali (57,1 milioni di EUR rispetto a 53,6 milioni di EUR). Come previsto nell'analisi costi-benefici ex ante, le economie in caso di gestione da parte dell'agenzia esecutiva derivavano principalmente dalla percentuale più elevata di personale esterno (agenti contrattuali) con remunerazioni più basse all'interno dell'agenzia esecutiva e dal numero inferiore complessivo di addetti.

Analisi qualitativa

I finanziamenti a titolo degli strumenti di cooperazione internazionale destinati a consentire la partecipazione alle politiche nei settori dell'istruzione, della gioventù, della cultura e degli audiovisivi beneficiano di una serie di importanti sinergie. Adottando un quadro di azioni e un'infrastruttura di modalità esistenti per raggiungere i beneficiari, si ottiene il massimo effetto leva dalle azioni in corso che sono già gestite dall'Agenzia. La delega all'Agenzia sfrutta competenze sviluppate da tempo e soprattutto economie di scala, che non sarebbero disponibili in caso di gestione interna. Anche senza le notevoli economie sopra descritte, realizzate grazie ai costi del personale, la maggiore esperienza in materia consente agli strumenti di cooperazione internazionale di conseguire gli obiettivi operativi in un modo che non sarebbe possibile se le azioni fossero realizzate internamente dalla Commissione.

Scheda finanziaria semplificata

Stanziamanti d'impegno operativi gestiti dall'Agenzia (000 EUR)	2019	2020
Situazione attuale	829 111	881 151
Strumenti di cooperazione internazionale che contribuiscono alle politiche nei settori della gioventù, della cultura e degli audiovisivi	10 500	10 500
TOTALE	839 611	891 651
Percentuale	1,3 %	1,2 %
Personale dell'Agenzia	2019	2020
Situazione attuale (nessun cambiamento)	438	438
Massimale del bilancio amministrativo dell'Agenzia (UE-28)	2019	2020
Situazione attuale (nessun cambiamento)	48 574	47 549

⁽¹⁾ Compresi i costi per il coordinamento e il monitoraggio da parte della Commissione e quelli coperti dai contributi dei paesi SEE/EFTA, dei paesi terzi e del FES.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT